

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - ORDINANZA 19 GENNAIO 2010, N. 3843

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile

Art. 1

1. I Sindaci dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 e dei comuni i cui territori sono ricompresi nelle aree di competenza dei «Centri operativi misti» costituiti con i decreti del Commissario delegato n. 1 del 9 aprile 2009, n. 4 del 17 aprile 2009 e n. 8 del 29 maggio 2009, possono richiedere ai propri datori di lavoro, con oneri a carico di questi ultimi, l'esenzione dalle prestazioni lavorative, per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 2

1. Al fine di continuare a soddisfare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale prevista all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009 è prorogata fino al 31 gennaio 2010 per gli utenti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009 che non siano rientrati nell'abitazione occupata alla data del 6 aprile 2009, ovvero non abbiano ancora trovato sistemazione alloggiativa alternativa nel territorio del comune di residenza ovvero dei comuni limitrofi.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nell'ambito delle risorse stanziata ai sensi dell'art. 4, comma 13, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 2009.

Art. 3

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze derivanti dalle attività di emergenza e di ricostruzione, il personale dei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di cinque unità, direttamente impegnato dai sindaci con apposito ordine di servizio in attività connesse al superamento dell'emergenza ed alla ricostruzione, può essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 alla effettuazione di lavoro straordinario, effettivamente reso, fino a cinquanta ore mensili, anche in deroga ai limiti quantitativi e alle fonti di finanziamento fissati dall'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «regioni-autonomie locali» 1° aprile 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di euro 300.000,00, si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 4

1. All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3836 del 30 dicembre 2009 le parole: «del Fondo della protezione civile» sono sostituite dalle seguenti parole: «*dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77*».

Art. 5

1. Il Comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di L'Aquila è nominato funzionario delegato per la gestione delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal predetto corpo, in via di somma urgenza per lo svolgimento delle attività istituzionali di messa in sicurezza, a tutela della pubblica e privata incolumità nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.

2. Il Dipartimento della protezione civile rende disponibili le somme necessarie, nel limite di 150.000,00 euro, a valere sull'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 6

1. Nell'ottica di perequazione dei trattamenti economici riconosciuti al personale del Dipartimento della protezione civile ed al personale delle forze armate, incaricato delle attività di responsabile unico del procedimento, di redazione dei progetti, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza, nell'ambito degli interventi infrastrutturali conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009 nonché di collaborazione con tali figure, rispetto ai trattamenti economici riconosciuti al restante personale impiegato nella gestione emergenziale, l'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, previsto per le citate figure, è sostituito dai trattamenti economici straordinari in godimento, ai sensi degli art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2006, n. 3536 e 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2009, n. 3827. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817, per i compensi dovuti agli incaricati dei collaudi tecnico-amministrativi.

2. Al personale incaricato delle operazioni di collaudo statico delle strutture temporanee, realizzate dal Dipartimento della protezione civile per il superamento dell'emergenza conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1, è riconosciuto il compenso in misura forfettaria pari allo 0,1 per cento del valore delle opere da ciascuno collaudate, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. All'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2009, n. 3817, dopo le parole «i compensi da attribuire» è aggiunto il seguente periodo: «, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Art. 7

1. In attesa della riparazione degli immobili pubblici nel territorio del comune dell'Aquila danneggiati dall'evento sismico del 6 aprile 2009, al fine di consentire la continuità delle attività di competenza degli Uffici del comune dell'Aquila, il commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 è autorizzato ad assegnare al medesimo ente locale le occorrenti risorse finanziarie finalizzate al reperimento di un apposito edificio.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 140.000, euro annui, a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 8

1. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Per soddisfare le domande di indennizzo di cui al comma 1 istruite positivamente entro il 31 dicembre 2009, il commissario delegato è autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni interessati, le somme da questi ritenute ammissibili, nei limiti dell'importo massimo complessivo di 80 milioni di euro, di cui è stata accertata la relativa disponibilità, a valere sulle risorse di cui al comma 8».

Art. 9

1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, dopo le parole: «del 6 giugno 2009» sono inserite le seguenti parole: «e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009» e dopo le parole: «il termine di scadenza» è aggiunta la seguente parola: «rispettivamente».

Art. 10

1. In ragione del prolungato e gravoso impegno per le maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in atto nella regione Abruzzo, in favore del personale direttamente impegnato dal Prefetto dell'Aquila con apposito ordine di servizio in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è prorogata fino al 31 gennaio 2010, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. Al personale appartenente alla carriera prefettizia ed al dirigente di Area 1 in servizio presso la Prefettura dell'Aquila direttamente impegnato in attività necessarie al superamento dell'emergenza, è prorogata fino al 31 gennaio 2010 la corresponsione dell'indennità mensile, commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 15% della retribuzione annua di posizione. Le spese di cui al presente comma debitamente documentate sono trasmesse ai fini del rimborso al Dipartimento della protezione civile.

2. Ai relativi oneri si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 11

1. All'art. 15, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, sono soppresse le seguenti parole: «delle singole unità immobiliari e» e, alla fine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «I lavori di riparazione delle singole unità immobiliari classificate con esito B o C devono iniziare non oltre sette giorni dalla relativa comunicazione del contributo definitivo, ovvero, in caso di unità immobiliari ubicate in edifici condominiali parimenti oggetto di domanda di contributo per la riparazione delle parti comuni, non oltre sette giorni dalla comunicazione del contributo definitivo per le parti comuni, e non oltre sette giorni dalla concessione del contributo definitivo per la singola unità immobiliare, se successiva a quella per le parti comuni, e terminare entro i tempi sopra indicati.».

2. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, all'ultimo periodo, dopo le parole: «il contributo si intende concesso a titolo definitivo» sono aggiunte le seguenti parole: «e la comunicazione del medesimo contributo si intende effettuata senza ulteriori formalità».

3. All'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009 è aggiunto il seguente comma:

«2. La mancata presentazione delle domande di contributo entro i termini previsti dal comma 1 comporta l'automatica decadenza dal contributo di autonoma sistemazione o dalle sistemazioni alloggiative alberghiere o assimilate».

4. Le comunicazioni di contributo definitivo relative al comune dell'Aquila, per qualsiasi esito, avvengono tramite pubblicazione nell'albo pretorio e sul sito internet istituzionale; la pubblicazione nell'albo pretorio vale quale avvenuta notifica, a tutti gli effetti di legge.

Art. 12

1. L'inizio dei lavori sulle parti comuni degli edifici classificati con esito E e degli aggregati strutturali di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, notificato al comune dal direttore dei lavori e dal committente, deve avvenire entro trenta giorni dalla concessione del contributo.

Art. 13

1. Al fine di dare attuazione all'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a nominare un'apposita commissione, che opera a titolo gratuito, composta da dieci membri prescelti tra esperti in materia sismica, di cui uno con funzioni di Presidente.

2. La commissione di cui al comma 1, definisce gli obiettivi ed i criteri per l'individuazione degli interventi per la prevenzione del rischio sismico entro trenta giorni dalla nomina.

Provvedimento pubblicato nella G.U. 29 gennaio 2010, n. 23.

INPS - MESSAGGIO 29 GENNAIO 2010, N. 2831

Sisma Abruzzo: proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010. Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

1) proroga della sospensione contributiva fino al 30/6/2010.

L'art.1, comma 1, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3837 del 30 dicembre 2009, pubblicata nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010, così come modificato ed integrato dall'art.9 dell'OPCM 3843/2010, dispone, a favore dei datori di lavoro privati e dei lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell'evento sismico nei territori interessati (cfr. circ. n. 59/2009 e n. 96/2009), il differimento del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, fino al 30 giugno 2010.

Il citato comma precisa che comunque non si fa luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato.

Il successivo comma 2 dell'articolo in esame, ha stabilito che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti degli Istituti di credito e assicurativi.

Pertanto, tali soggetti, la cui sospensione contributiva è terminata il 30 novembre 2009 (competenza ottobre 2009), proseguiranno nel versamento dei contributi correnti per il mese di novembre 2009 (scadenza 16 dicembre 2009).

Tuttavia, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M.7/10/1993, il versamento dei contributi già scaduti può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del presente messaggio, senza l'aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.

Le sedi avranno cura di eliminare da tali posizioni contributive, con decorrenza "novembre 2009", il codice di autorizzazione "2Q".

Il comma 3 dello stesso articolo, rinvia la disciplina delle modalità di recupero dei contributi sospesi dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010, ad un successivo provvedimento.

Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da "dicembre 2009 a maggio 2010" inseriranno nell'elemento <DenunciaAziendale>,<AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice "N954" e le relative <SommeACredito>.

Il risultato dei <DatiQuadratura> - <TotaleADebito> e <TotaleACredito> potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Le aziende che utilizzano per il mese di dicembre il mod. DM10 indicheranno i contributi sospesi con lo stesso codice "N954", secondo le modalità illustrate con la citata circolare n. 59/2009.

Per gli artigiani ed i commercianti, per le aziende agricole ed i lavoratori autonomi agricoli nonché per i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla gestione separata valgono i criteri comunicati con la citata circolare n. 59/2009.

2) Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.

Il comma 198 dell'art.2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 - finanziaria 2010 - pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009, disciplina le modalità di recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.

Infatti, la citata norma ha modificato l'art. 25 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, al comma 3 dispone che "la riscossione dei contributivi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all'art. 2, comma 1, dell'OPCM n.3754 del 9 aprile 2009, avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 60 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2010".

Il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 16 giugno 2010 ed i successivi pagamenti rateali devono essere effettuati entro il giorno 16 di ogni mese, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di versamenti unificati.

Si fa riserva di fornire le istruzioni operative per il recupero delle predette somme.

3) Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 59 del 21 aprile 2009 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/114 cui viene opportunamente modificata la denominazione (vedi allegato).

Allegato

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	V
Codice conto	GPA 00/114
Denominazione completa	Crediti per contributi sospesi alle aziende nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 - Art. 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3754/2009 e art. 1, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3837/2009
Denominazione abbreviata	CRED.CTR.SOSP.AZ.ABRUZZO-OPCM 3754/09 E 3837/09